



IL DOCUMENTO TRASMESSO AL MINISTERO DELLA SALUTE

Pronta la bozza di decreto sul Veterinario Aziendale

Per la Fnovi è urgente dare attuazione al decreto 117 e definire giuridicamente questa figura professionale. Un'ipotesi normativa è sul tavolo del Dipartimento di sanità pubblica veterinaria.

di Alberto Casartelli
Consigliere Fnovi

La presenza del Veterinario Aziendale in zootecnia è fondamentale per un'accurata raccolta dei dati epidemiologici e per l'analisi del rischio a tutela della salute pubblica, della sanità e del benessere animale. Tutto questo è ora avvalorato anche dalla proposta europea per un

nuovo Regolamento di sanità animale (*Animal Health Law*), che obbligherà gli Stati Membri, entro il 2016, ai flussi informativi, ad un sistema di controlli basato sull'analisi del rischio e al riconoscimento delle aziende virtuose. Per il consolidamento giuridico del veterinario aziendale, i tempi sono maturi, anzi per certi versi siamo in ritardo. La Fnovi ha quindi voluto imprimere un'accelerazione al processo e inviato pareri e documenti sia alle auto-

rità nazionali che europee: al ministero della Salute è giunto un dossier tecnico contenente una bozza di decreto; alla Commissione europea, per il tramite della Fve, è stata inviata una analisi dettagliata del nuovo pacchetto di riforma della sanità veterinaria in Europa (*vedi articolo a pag. 10*). Dalla Bse al decreto 117 sono passati molti anni e l'Italia ha perso l'occasione di presentarsi già modernizzata di fronte alle riforme in atto, ai mercati, ai pro-

duttori e ai consumatori. Ma il nostro Paese, se vuole, è ancora nella posizione di indicare la strada della sicurezza alimentare, forte di una consistenza veterinaria senza paragoni nell'Unione, nel solco dell'integrazione Osa-veterinario aziendale-controllore. È convinzione della Federazione che la presenza del veterinario in zootecnia sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi di conoscenza, di omogeneità e imparzialità di gestione delle situazioni sanitarie e di raccolta del dato.

“SENTITA” LA FEDERAZIONE

Il dossier tecnico trasmesso al

“La titolarità della Fnovi discende dal decreto 117”.

ministero della Salute contiene un'ipotesi normativa, come prevista dal decreto legislativo 117 del 2005. Nel documento, elaborato dal Gruppo di lavoro Fnovi sul Veterinario Aziendale e vagliato dal Comitato Centrale, si individuano - come recita il decreto 117 - “i compiti e le responsabilità da attribuire a questa figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere” e si definiscono gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare (Osa) e degli allevatori, i quali

“possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale”. Tutto questo, “ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Asl”.

La titolarità della Fnovi nella predisposizione di questa bozza discende proprio dal 117, che prevede che nell'adozione del decreto sul veterinario aziendale sia “sentita” la Federazione.

I REQUISITI

Nella bozza di decreto predisposta dalla Fnovi, il veterinario aziendale è un medico veterinario libero professionista iscritto all'Albo dei medici veterinari che avrà conseguito e aggiornato una specifica formazione. È inoltre richiesta una anzianità di attività nel settore degli animali produttori di alimenti per l'uomo non inferiore ai tre anni.

Non potrà diventare “veterinario aziendale” il dipendente dal Servizio sanitario nazionale, né il veterinario dipendente o che operi per conto di enti che forniscano servizi all'azienda zootecnica o di ditte fornitrici di materie prime, materiali o strumenti. Invece, i convenzionati con il Ssn, gli Izs, o con altre Istituzioni Pubbliche o Associazioni possono esercitare i compiti del veterinario aziendale, purché in nessun modo possa essere configurabile una condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi (controllore-controllato).



IL CONSOLIDAMENTO NORMATIVO DEL VETERINARIO D'AZIENDA HA DUE DOCUMENTI DI RIFERIMENTO, ENTRAMBI APPROVATI ALL'UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ORDINI: LA CARTA FONDATIVA (NOVEMBRE 2010) E LA MOZIONE DI MATERA (GIUGNO 2012). UN'ATTENTA RILETTURA DEGLI STESSI POTRÀ GIOVARE AL PROCESSO IN CORSO.

I COMPITI

Il veterinario aziendale cura lo stato sanitario dell'azienda, attraverso l'applicazione dei principi del sistema Haccp e l'utilizzo dei manuali di corretta prassi igienica, assiste l'allevatore nel mantenimento delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con le Asl e concorre al completamento del sistema delle reti di sorveglianza, monitorando e fornendo ai Servizi veterinari delle Asl le informazioni relative alla situazione epidemiologica degli allevamenti dove esercita. Queste le sue funzioni: predisposizione dei provvedimenti necessari ad assicurare all'operatore del settore alimentare un elevato stato igienico - sanitario degli animali ed il benessere animale; formulazione di piani volontari aziendali per il controllo delle malattie ad alto impatto zoo-economico; supporto all'operatore nella scelta delle misure necessarie a garantire la salubrità dell'alimentazione degli animali e degli alimenti prodotti; concorso all'uso corretto dei farmaci veterinari, finalizzato sia alla gestione dei residui che al controllo dello sviluppo dell'antibiotico resistenza; supporto all'operatore nella gestione dell'identificazione degli animali, alla registrazione ed alla tracciabilità. Una volta ricevuto il formale incarico da parte dell'operatore del settore alimentare, il veterinario aziendale e l'Osa ne danno comunicazione alla Asl competente per territorio.

L'OSA

Fatte salve le attività di controllo ufficiale, la responsabilità sugli

animali e sui loro prodotti in qualsiasi fase della catena alimentare ricade sull'operatore del settore alimentare. È quest'ultimo - per previsione normativa - a dover garantire tramite un patrimonio zootecnico sano il più elevato livello di tutela dei consumatori. L'Osa ha degli obblighi di registrazione per l'assolvimento dei quali può essere supportato dal veterinario aziendale: natura ed origine dei mangimi somministrati agli animali; somministrazione dei medicinali veterinari; insorgenza di malattie potenzialmente pericolose per la sicurezza alimentare; analisi e controlli eseguiti sugli animali e sui loro prodotti che hanno rilevanza per la salute umana. I dati provenienti dagli Osa concorrono a implementare il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e congiuntamente definire le mappe di rischio sulla base delle quali programmare i controlli ufficiali.

I COSTI

L'ipotesi normativa conclude con una clausola di invarianza finanziaria conseguente il rapporto con l'allevatore/operatore del settore alimentare, che sceglie liberamente, senza mediazioni, il proprio veterinario consulente. Il rapporto è pertanto regolato da un contratto di consulenza, formale ed esclusivo, che specifica i compiti e le responsabilità dei contraenti. I costi legati alle prestazioni professionali richieste dall'operatore del settore alimentare al veterinario aziendale risultano, con evidenza, a carico direttamente del soggetto richiedente o indirettamente del sistema di aiuti (condizionalità).

IL PROCESSO IN ATTO

Dal novembre del 2010, quando il Consiglio nazionale ha adottato la *Carta fondativa del veterinario aziendale in Italia* e dalla mozione di Matera approvata dagli Ordini all'unanimità nel 2012, la Fno vi ha promosso consultazioni e guardato con favore al manifestarsi di volontà normative, sia pure circoscritte ad ambiti territoriali. Ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc, ha sovrinteso sul piano deontologico, alle sperimentazioni in campo e promosso un ciclo di incontri con le formazioni sindacali. La Federazione ha quindi piena contezza degli orientamenti e delle potenzialità in campo, comprese le iniziative - parallele e complementari - avviate in Fondagri per le consulenze aziendali per la condizionalità (vedi articolo a pagina 15). Dal Ministero della Salute giunge una domanda di potenziamento del ruolo sanitario e di epidemiosorveglianza, da quello delle Politiche Agricole una richiesta di adeguatezza sanitaria ai requisiti di condizionalità. L'alternativa - per tutto il sistema della sanità animale - è di perdere competenze storiche e non acquisirne di nuove. Si potrebbe viceversa parlare di "miopia" qualora non si avesse la lungimiranza di cogliere l'evoluzione in corso.

Su questo argomento:

Carta fondativa del veterinario aziendale in Italia - 30giorni, novembre 2010

La mozione di Matera - 30giorni, giugno 2012

In azienda zootecnica come in azienda alimentare - 30giorni, giugno 2012 ●